

PROT. N. 12/2020/INT.  
DEL 21/3/2020

PROT. N. 54/2020/U  
DEL 21/3/2020



# Procura della Repubblica

presso Tribunale di Urbino

## **PROROGA ORDINE DI SERVIZIO CONTENENTE DISPOSIZIONI ALLE SEGRETERIE PER IL COMPUTO DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI ex art. 83, co. 2, Decreto-Legge 17/03/2020, n. 18**

Il Procuratore della Repubblica f.f. dr.ssa Irene Lilliu,

letto l'art. 83, co. 2, decreto-legge 17/03/2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (G.U. 17/03/2020), ove è scritto: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.";

richiamato il precedente ordine di servizio in data 12/03/2020 (con efficacia fino alla data del 22/03/2020) nella parte che si riporta di seguito:

"Il Procuratore della Repubblica f.f. dr.ssa Irene Lilliu,

letta la nota n. DPR/I/XVIII/201/20 del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, ufficio I, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 11/03/2020, contenente la relazione illustrativa del disegno di legge concernente la conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

rilevato che nella suddetta relazione, a pag. 3, è scritto: "il comma 2 dello stesso articolo 1 [ndr del d.l. 8/03/2020, n. 11], con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione;

ritenuto pertanto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 ha introdotto un regime di sospensione dei termini processuali, anche in fase di indagini preliminari, a far data dal 9 marzo 2020 fino al 22 marzo 2020, ferme restando le eccezioni indicate dall'art. 2, comma 2, lettera g), del medesimo decreto;

sentito telefonicamente il Procuratore della Repubblica dr. Andrea Boni (attualmente assente per congedo straordinario) e la collega dr.ssa Simonetta Catani che condividono i principi sopra enunciati;

#### DISPONE

che le Segreterie (preposte alle fasi delle indagini preliminari, avviso di conclusione indagini, dibattimento, esecuzioni), in ossequio alla citata normativa, nell'espletamento dei relativi servizi, computino il suddetto periodo di sospensione, pari a quattordici giorni, a decorrere dal 9 marzo 2020 fino al 22 marzo 2020, nell'ambito delle rispettive fasi del procedimento, in relazione ai seguenti termini:

- 1) al termine di durata delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 405, 2° co., c.p.p. (pari a sei mesi, salvo un anno per i reati di cui all'art. 407, co. 2 lett. a) c.p.p. – fermo restando il periodo “feriale” di sospensione dei termini dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno ex art. 1 l. 7/10/1969, n. 742), aggiungendo a SICP anche il periodo di sospensione dal 9 marzo 2020 fino al 22 marzo 2020, in tutti i procedimenti interessati da tale spazio temporale;
- 2) ai termini previsti dall'art. 408 c.p.p.;
- 3) ai termini previsti dall'art. 415 bis c.p.p.;
- 4) ai termini previsti dall'art. 366 c.p.p.;
- 5) ai termini di notifica del decreto di citazione a giudizio previsti dall'art. 552 c.p.p.;
- 6) ai termini di notifica della citazione a giudizio previsti dall'art. 20 d.l.vo 28/08/2000, n. 274;
- 7) ai termini per il deposito delle liste testimoniali previsti dall'art. 468 c.p.p.;
- 8) ai termini per la presentazione delle istanze di cui all'art. 656, co. 5, c.p.p.”

#### DISPONE

che il suddetto periodo di sospensione dei termini vada computato a decorrere dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 con richiamo integrale del contenuto del precedente ordine di servizio sopra riportato.

Dalle suddette disposizioni, in linea con quelle emanate in data odierna riguardanti la limitazione dell'accesso all'ufficio della Procura della Repubblica di Urbino, discende che non possa considerarsi urgente l'adempimento di atti soggetti al suddetto regime di sospensione dei termini processuali con conseguente non necessità di accesso alle Segreterie di parti e di difensori per il compimento degli stessi.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Presidente della Corte di appello di Ancona, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, al Presidente del Tribunale di Urbino, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Urbino, ai Magistrati, ai Vice Procuratori Onorari, a tutto il personale amministrativo ed alle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino per la diramazione alle p.g. territoriali nonché al personale di vigilanza presso il Palazzo di Giustizia di Urbino.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ufficio.

Urbino, 21/03/2020

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Dr.ssa Irene Lilliu



